

## **La professione di psicologo tra la psicoterapia e l'attività forense**

Roberta Vitelli<sup>1</sup>

Ormai da qualche anno esercito l'attività di psicologa, sia come psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, sia come CTU/perito o CTP in cause sia civili che penali. Mi sono resa conto che il mio atteggiamento, le mie aspettative, le mie motivazioni, i miei comportamenti non sono uguali nelle due differenti sfere che concernono la mia attività.

Ne dico una per tutte, nella psicoterapia è stato accertato che il fattore che molto incide sul suo risultato è l'alleanza terapeutica, ed è per questo che psicoterapie di differente orientamento ottengono dei buoni risultati. Per alleanza terapeutica si intende soprattutto accettare quanto il paziente offre, interpretarlo ed essere sempre dalla sua parte, il che normalmente provoca nella relazione quello che in psicoanalisi si chiama il transfert positivo.

Ebbene nell'attività peritale, stavo pensando come perito civile e penale, non è ammissibile, anzi è vietata qualunque collusione con il periziato proprio perché c'è il distacco che consente di vagliare criticamente il materiale che egli offre. Tenendo conto che in psicoterapia il paziente è motivato ad aprirsi senza infingimenti al terapeuta, certo esistono delle resistenze, (ma anche queste possono essere superate tramite l'alleanza terapeutica), nelle perizie il soggetto che vi è sottoposto, come a volte mi è capitato, lo fa suo malgrado, perché il Giudice ordina una CTU che a lui non è gradita. Oppure nel penale nella capacità di intendere e di volere, in cui il periziato non vuole che si possa pensare che sia "matto".

Ho fatto per lungo tempo queste considerazioni, ritrovate nel *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa* (Gulotta, 2011), e, nella tavola che qui riproduco, vengono evidenziate le differenze fra i due contesti clinico e forense, che verranno in seguito commentati.

---

<sup>1</sup> *Psicologa-Psicoterapeuta Psicologa Clinica Forense*  
Via Trentino,70 Porto Sant'Elpidio Via Fiume,25 Cesena Tel.3492219974

| <b>Contesto Clinico</b>   | <b>Contesto Forense</b>   |
|---|---|
| Il paziente si rivolge volontariamente allo psicoterapeuta  | Il soggetto si sottopone a perizia per decisione altrui o suo malgrado.   |
| Il titolare dell'interesse clinico e dell'attività psicoterapeutica solitamente coincidono  | Il titolare dell'interesse clinico e dell'attività psicoterapeutica solitamente coincidono  |
| Lo psicoterapeuta ha come punto di riferimento della sua attività il paziente od un suo familiare.  | Il perito ha come punto di riferimento il giudice o una delle parti.  |
| Il paziente vuole essere curato poiché esperisce una sintomatologia e/o un comportamento fastidioso o inaccettabile che comunica al terapeuta.  | Spesso il soggetto non ritiene di aver bisogno di una terapia e non vuole essere curato: dichiara, omette, simula o dissimula propri ed altrui sintomi e comportamenti a seconda del suo interesse processuale. |
| Il paziente, sia pur con interferenze inconsapevoli, cerca di essere sincero.   | Il soggetto cerca di gestire le impressioni del perito.   |
| Il paziente cerca di essere compreso e aiutato.   | Il soggetto cerca di far valere le sue ragioni anche attraverso la perizia.   |
| L'alleanza terapeutica è il pilastro della psicoterapia.  | Il perito non deve colludere con il periziato   |
| La prospettiva rilevante è quella del paziente.   | Il perito deve tenere conto di diverse fonti di informazione.   |
| Lo psicoterapeuta procede per tentativi ed errori, aggiustando nel corso della terapia la sua diagnosi in vista delle risposte del paziente ai suoi interventi e dell'evolversi naturale della sua esistenza. | Il perito deve esprimere la sua diagnosi entro termini brevi e prestabiliti e non riceve feedback delle proprie decisioni.  |
| Lo psicoterapeuta agisce da solo o al massimo con l'aiuto di un supervisore.  | Il perito è spesso in contraddittorio con altri colleghi  |

Voglio osservare che una delle carenze sostanziali che è facile rilevare nella pratica clinica è che nel contesto peritale c'è un aspetto dialettico diverso da quello che esiste nel contesto clinico, dove il referente è sempre il paziente, a meno che non sia un bambino, allora sono i suoi genitori.

Nel contesto peritale invece, sia in civile che in penale, il referente è il Giudice perché è comunque a lui che sono rivolte le risultanze delle attività professionali. A tal proposito è dunque fondamentale considerare che nel contesto peritale vi è l'aspetto del contraddittorio che nell'attività clinica manca completamente, infatti se rivesto il ruolo di Consulente Tecnico di Ufficio, CTU, me la vedo con entrambi i Consulenti Tecnici di Parte, mentre se sono CTP mi confronto con il Consulente tecnico di Ufficio e con il consulente dell'altra parte. La differenza non è da poco perché essere in grado di districarsi nel contraddittorio è una capacità particolare non riconducibile alla consueta attività di tipo clinico. Nel ruolo di Consulente di parte, soprattutto nel civile, le principali difficoltà sono quelle di riuscire ad esprimersi con il CTU e il Consulente della controparte attraverso teorie ed ipotesi spesso attaccabili nel dover difendere il proprio cliente. Un esempio di tale esperienza l'ho avuta in una causa civile in cui si accusava la mamma del minore, mia cliente, di alienazione parentale nei confronti dell'ex marito. Entrambe le consulenti la ritenevano evidente semplicemente perché il figlio non voleva più parlare con il padre per via dei suoi atteggiamenti impositivi nei suoi confronti e durante la perizia ho dovuto far comprendere ad entrambe che da un punto di vista sia teorico che pratico secondo i criteri e le linee guida forensi, l'alienazione parentale non sussisteva ed era stata svolta un'indagine priva di strumenti che potessero essere in grado di rilevarla. La possibilità di esprimermi in maniera scientifica e con i giusti strumenti, mantenendo un clima mite e di confronto, mi hanno permesso di superare le difficoltà del contraddittorio che appunto nel contesto clinico non si evidenziano (Pingitore, 2021).

Ci sono colleghi particolarmente suscettibili per i quali la critica è sempre considerata qualcosa di ostile, non per nulla è stato notato che la materia forense è spesso argomento di indagine deontologica presso gli Ordini Professionali (Calvi, Gulotta, & Leardini, 2018). Il contesto peritale è antagonista, ma non conflittuale e questo spesso viene travisato. Il compito per ciascuno di noi che lavora in questo ambito deve essere quello di far comprendere alle altre parti che il risultato peritale è frutto di un lavoro congiunto sia pure espresso da punti di vista differenti.

Il divieto di alleanza terapeutica in campo peritale non significa, però, che il perito o il CTU non debba guadagnarsi la fiducia e il rispetto di colui che è sottoposto a perizia; ciò non è sempre semplice. Voglio raccontare, a tal proposito, due casi. Ricordo un periziato in un caso che ho seguito in qualità di CTU in una causa civile, in cui la sua ex compagna ha richiesto una CTU per affidamento esclusivo della minore di sedici anni. Il periziato, personaggio, importante e dirigente alla Regione Marche, mostrava molte resistenze ad aprirsi nei miei confronti, addirittura svalutandomi nel mio ruolo nei primi due incontri, riferendo continuamente che lui non aveva fatto nulla di male per non vedere più sua figlia, oltretutto opponendosi nel voler rispondere ad alcune domande che ponevo di rilevanza clinica per effettuare una diagnosi, rendendo il mio lavoro

difficoltoso nei colloqui e nella valutazione assegnatami dal Giudice. Lo stesso durante il corso delle operazioni peritali cercava di far valere le sue ragioni ricordando il suo ruolo e la sua professione, esprimendo le sue opinioni e dunque gestendo le mie impressioni. È stato possibile completare il lavoro riformulando più volte il ruolo affidatomi dal Giudice e aiutando il periziato a non sentirsi minacciato dalle sue fragilità e dai quesiti posti dal Giudice.

L'altro caso, risale a quando lavoravo come Consulente di Parte in una causa penale, in cui si valutava la capacità di intendere e di volere di una mamma che ha ucciso la propria figlia adolescente, malata di una malattia rara, il giorno dopo che le era stato detto che la ragazza sarebbe morta dopo qualche mese. La signora nell'occasione appena dopo aver ucciso sua figlia ha tentato il suicidio, ma è stata salvata dal marito che è improvvisamente tornato a casa. La periziata si opponeva alla valutazione rifiutandosi di essere considerata pazza ed era disposta a scontare qualsiasi tipo di pena nel caso fosse stata giudicata in grado di intendere e di volere, ovviamente motivata dal fatto che ormai la sua vita non avrebbe avuto più senso senza la presenza della figlia a cui aveva dedicato tutta la sua vita.

La stessa tendeva a dichiarare, omettere e simulare la sua normalità nonostante fosse affetta da un disturbo psichiatrico che addirittura la vedeva interpretare il suo gesto come “un atto d'amore” nei confronti della propria figlia. Devo ammettere che in questo ultimo caso ho gestito con molta difficoltà la sensibilità e l'empatia che generalmente utilizzo nella professione da psicoterapeuta e ho dovuto controllare il rischio di colludere con la paziente aiutandola a comprendere cosa le fosse accaduto e rafforzandola nell'aiutare il Giudice a comprendere quale potesse essere il percorso di pena più appropriato per lei.

Insomma, la sfida in argomento consiste nell'aggiornarsi continuamente sia nel campo della psicologia della famiglia, che della psicologia evolutiva, sia nei vari aspetti della psicologia giuridica. È opportuno, da quanto fin qui espresso, distinguere un “sapere che” dal “sapere come” poiché, come abbiamo visto, l'*actio* differisce nei due contesti.

## Bibliografia

Calvi, E., Gulotta, G., Leardini, E., (2018). *Il nuovo codice deontologico degli psicologi: Commentato articolo per articolo con decisioni ordinistiche e giurisprudenza ordinaria*. Giuffrè Editore

Gulotta, G., (2011). *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*". Giuffè Editore.

Pingitore, M., (2021). *Nodi e snodi nell'alienazione parentale. Nuovi strumenti psicoforensi per la tutela dei diritti dei figli*. Milano: Franco Angeli.